



Istituto Comprensivo n. 12 – Via Bartolini 2, Bologna

e-mail Segreteria: boic85500v@istruzione.it posta elettronica certificata: boic85500v@pec.istruzione.it
sito: www.ic12bo.it C.M.BOIC85500 V – C.F.: 912031110375 Codice Univoco: UF6S15

Ai genitori di alunne e alunni
Al personale docente
Scuola primaria e secondaria
Al personale ATA di segreteria
Alla DSGA

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 e obbligo di istruzione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

VISTO in particolare l’art. 12 della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Le Legge prevede che il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge. Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, l’Ufficio Alunni della Scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso l’Istituzione scolastica. I docenti e l’Ufficio alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono *assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi*, predisponendo i conseguenti atti per la firma del dirigente scolastico. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto. Si sottolinea che è stata abrogata la normativa precedente (art. 731 del Codice Penale), che prevedeva un’ammenda fino a € 30 per l’omissione dell’istruzione elementare.



Istituto Comprensivo n. 12 – Via Bartolini 2, Bologna

e-mail Segreteria: boic85500v@istruzione.it posta elettronica certificata: boic85500v@pec.istruzione.it
sito: www.ic12bo.it C.M.BOIC85500 V – C.F.: 912031110375 Codice Univoco: UF6S15

Contestualmente, l'articolo 12 ha introdotto, all'articolo 570-ter del Codice Penale, l'"Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori", secondo cui, chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria (10 anni), è punito con la reclusione fino a due anni.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito come sopra illustrato dall'articolo 570-ter del Codice Penale.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Compiti dei docenti di scuola primaria e del coordinatore di classe scuola secondaria

I docenti controllano le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze *non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi*, ne danno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvede ad attivare gli adempimenti di legge. A seguito di incontri a livello territoriale, ulteriori indicazioni e/o modelli di segnalazione condivisi verranno prossimamente diffusi.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla puntuale vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e si invitano i genitori a controllare le assenze dei propri figli giustificandole tempestivamente e riducendole all'essenziale.

Filomena Massaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 C.2 D.LGS 39/93)